



+

**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 26 novembre 2007 (27.11)  
(OR. en)**

**15576/07**

**Fascicolo interistituzionale:  
2007/0069 (CNS)**

**VISA 362  
COEST 317**

**ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

Oggetto: **DECISIONE DEL CONSIGLIO** relativa alla conclusione dell'accordo di  
facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e l'Ucraina

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**  
**del**  
**relativa alla conclusione dell'accordo**  
**di facilitazione del rilascio**  
**dei visti tra la Comunità europea e l'Ucraina**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii), in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e con l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>1</sup>,

---

<sup>1</sup> Parere espresso il 13 novembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea, con l'Ucraina un accordo che facilita il rilascio dei visti.
- (2) L'accordo è stato firmato a nome della Comunità europea il 18 giugno 2006, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva, a norma di una decisione de Consiglio adottata il 12 giugno 2007.
- (3) È opportuno approvare l'accordo.
- (4) L'accordo istituisce un comitato misto di gestione dell'accordo che può adottare il proprio regolamento interno. È opportuno prevedere una procedura semplificata per l'adozione della posizione della Comunità in questo caso.
- (5) A norma del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda e del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano all'adozione della presente decisione e non sono da essa vincolati né soggetti alla sua applicazione.
- (6) A norma del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione e non è da essa vincolata né soggetta alla sua applicazione,

DECIDE:

### *Articolo 1*

L'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e l'Ucraina è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione\*.

### *Articolo 2*

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 14, paragrafo 1 dell'accordo<sup>2</sup>.

### *Articolo 3*

La Commissione, assistita da esperti degli Stati membri, rappresenta la Comunità nel comitato misto di esperti istituito ai sensi dell'articolo 12 dell'accordo.

### *Articolo 4*

La posizione della Comunità nel comitato misto di esperti per quanto riguarda l'adozione del suo regolamento interno a norma dell'articolo 12, paragrafo 4 dell'accordo viene decisa dalla Commissione previa consultazione di un comitato speciale designato dal Consiglio.

---

\* Cfr. doc. 9323/07.

<sup>2</sup> La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dal Segretariato generale del Consiglio.

*Articolo 5*

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---